



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Settore Ecologia e Polizia Provinciale
UNITA' GESTIONE RIFIUTI E INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

(complesso IPPC - Zona Industriale Sottimo S. Pietro (CA))

QUADRO PRESCRITTIVO

(Determinazione Dirigenziale n. 24 del 27/02/2014)

PROVINCIA DI CAGLIARI

Copia fotostatica composta di N. 99 fogli
pagine
conforme all' originale depositato agli atti di
questa Amministrazione.

Cagliari, il 28/03/2014

IL FUNZIONARIO
PL

Il Responsabile del Procedimento

Maria Antonietta Barlas
(Funz. Ing. Maria Antonietta Barlas)

1. STOCCAGGI

ACCETTAZIONE - CONFERIMENTO

Le operazioni di accettazione e conferimento allo Stabilimento IPPC dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

PROCEDURE DI RICEZIONE E CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

L'accettazione all'impianto di stoccaggio dovrà essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita omogenea di rifiuto di opportune analisi chimico fisiche il cui relativo bollettino di analisi dovrà essere conservato con il registro di carico e scarico, detenuto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06. Per partita omogenea di rifiuto si intende una serie di conferimenti ripetuti di rifiuti della stessa tipologia (stesso CER) provenienti dal medesimo produttore e aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche.

AC.1 Caratterizzazione preliminare del rifiuto

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza, laddove necessario.

AC.1 BIS Caratterizzazione preliminare del rifiuto per piccole quantità

- Per conferimenti di rifiuti inferiori ai 300 Kg, ed esclusivamente per le tipologie di rifiuti sotto riportate:

CLASSIFICAZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' ACCESSORIE/VINCOLI
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA	
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici	
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Scheda tecnica
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	
15 01 02 imballaggi in plastica	
15 01 06 imballaggi in materiali misti	
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Cernita
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)	
16 01 07* filtri dell'olio	
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di	

cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	
16 05 05 gas in contenitori a pressione; diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 02 legno, vetro e plastica	
17 02 01 legno	
17 02 02 vetro	
17 02 03 plastica	
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01 carta e cartone	
20 01 02 vetro	
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 39 plastica	

Si applica la seguente procedura:

- l'accorpamento di partite di rifiuto aventi medesimo CER proveniente da produttori diversi potrà avvenire solo se il ciclo di produzione del rifiuto è simile. Le informazioni sul ciclo produttivo verranno acquisite, mediante modulistica predisposta da S.E. TRAND, dal produttore del rifiuto;
- le partite di rifiuto che si intende gestire con questa procedura saranno sempre ricevute in imballaggi, anche quando non ci sia un obbligo normativo, tenute separate e identificabili;
- la singola partita di rifiuto verrà ispezionata per effettuare una verifica visiva tendente a valutare l'omogeneità ed ad escludere la presenza di materiali macroscopicamente non conformi alla classificazione adottata dal produttore;
- per quanto riguarda i rifiuti merceologicamente definiti, quali ad esempio i toner, la procedura prevede l'acquisizione della scheda di sicurezza del prodotto;
- i contenitori contaminati verranno cerniti ed accorpati per tipologie di inquinanti;
- successivamente al ricevimento di massimo 20 partite di rifiuti simili, e comunque al raggiungimento di 5 tonnellate, verrà effettuato un campionamento e classificazione da laboratorio chimico esterno di almeno una partita di rifiuto in ingresso. Il numero di partite da campionare e classificare verrà stabilito dal laboratorio in funzione della tipologia e provenienza del rifiuto. Tale controllo comporterà l'emissione di uno o più bollettini di analisi utili a valutare la rispondenza della classificazione del rifiuto da parte dei produttori alla sua reale natura e l'efficacia dell'attività di controllo interna;
- a prescindere dal raggiungimento delle cinque tonnellate di cui al punto precedente, l'analisi dovrà comunque essere effettuata entro il limite massimo di sei mesi;
- la partita di rifiuto derivante da accorpamento e miscelazione verrà ulteriormente caratterizzata da laboratorio chimico preliminarmente all'invio a recupero/smaltimento.

AC.2 Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento in forma scritta;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione bollettino di analisi del rifiuto ovvero, in situazioni di carattere emergenziale consistenti in:
 - a causa delle quali non risulti possibile l'acquisizione immediata della certificazione di caratterizzazione chimico-analitica;
 - per partite omogenee di rifiuti abitualmente gestiti da S.E. TRAND (provenienti da cicli di produzione stabili) aventi analisi non in corso di validità;

- rifiuti privi di caratterizzazione, a cui il produttore, sulla base del ciclo produttivo di origine, attribuisce un CER pericoloso;

la procedura di conferimento dovrà essere formalmente sospesa, non oltre le 72 ore lavorative dalla ricezione materiale del rifiuto, in attesa della citata acquisizione/analisi necessarie. In tale lasso temporale il rifiuto medesimo dovrà essere temporaneamente depositato nell'area R_rifiuti pericolosi e area V_rifiuti non pericolosi nonché nei silos individuato col numero 9, così come indicati nella allegata planimetria "TAVOLA 2C/2E_rev9";

Tale prescrizione non si applica ai rifiuti di natura organica che possono comportare l'innesco di fenomeni di degradazione e l'emissione di esalazioni e odori molesti che potranno giacere per un periodo non superiore a 48 ore.

- acquisizione schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto, laddove necessario.

(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; documentazione da richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza)

AC.3 Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto e controllo radiometrico effettuato anche mediante rilevatore portatile;
- verifica documentazione di trasporto; nel caso di rifiuti pericolosi si dovrà provvedere ad apposita verifica della conformità ai requisiti ADR/RID;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.

AC.4 Accertamento analitico prima dello scarico per i rifiuti da sottoporre alle ulteriori operazioni di trattamento oltre lo stoccaggio:

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte dell'Operatore incaricato;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio chimico dell'impianto;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili; in tale caso dovrà essere data comunicazione agli organi di controllo preposti (*Provincia, ARPAS, NOE*) della mancata accettazione per non conformità con relativa indicazione delle difformità riscontrate;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

AC.5 Congedo automezzo

- bonifica automezzo con lavaggio ruote da effettuarsi in apposita piazzola, qualora necessario. Nell'ottica della corretta gestione della risorsa idrica nonché della limitazione della quantità di reflui prodotti, le operazioni di lavaggio ruote dovranno essere effettuate nei casi di effettiva e riscontrata necessità;
- sistemazione dell'automezzo sulla pesa e relativa annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

AC.6

- di ogni partita dovrà essere conservato presso l'impianto, per un periodo non inferiore a due anni, un campione significativo del rifiuto smaltito; parimenti dovrà essere conservato per lo stesso periodo il certificato di accettazione e di omologazione del rifiuto. Dovrà essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni;

- la S.E. Trand s.r.l. è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale, alla Provincia e all'ARPAS ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione.

STOCCAGGI (D15/R13 allegato B/C D.Lgs. 152/06 smi)

- la quantità massima istantanea di stoccaggio ammissibile è determinata in:
 - 15 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500 (D15/R13);
 - 15 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500 (D15/R13);
 - 700 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (D15/R13).
- alle operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

Elenco CER	Operazioni
01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI	
01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali	
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	D15/R13
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	D15/R13
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	D15/R13
01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose	D15/R13
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D15/R13
01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	D15/R13
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D15/R13
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D15/R13
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D15/R13
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/R13
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	D15/R13
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/R13
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/R13
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D15/R13
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/R13
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione	
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D15/R13
01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	D15/R13
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	D15/R13

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/R13
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/R13
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	D15/R13
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/R13
02 01 02 scarti di tessuti animali	D15/R13
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	D15/R13
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15/R13
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D15/R13
02 01 07 rifiuti della silvicoltura	D15/R13
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	D15/R13
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D15/R13
02 01 10 rifiuti metallici	D15/R13
02 02 rifiuti della preparazione del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/R13
02 02 02 scarti di tessuti animali	D15/R13
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/R13
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
02 03 rifiuti della prepar. e del tratt. di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produz. di conserve alimentari; della prod. di lievito ed estratto di lievito; della prep. e ferment. di melassa	
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D15/R13
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/R13
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D15/R13
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/R13
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	D15/R13
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	D15/R13
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia	

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/R13
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/R13
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/R13
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15/R13
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15/R13
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D15/R13
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/R13
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	D15/R13
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D15/R13
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D15/R13
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno	
03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	D15/R13
03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	D15/R13
03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	D15/R13
03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	D15/R13
03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	D15/R13
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03 03 01 scarti di corteccia e legno	D15/R13
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D15/R13
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D15/R13
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D15/R13
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D15/R13
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D15/R13

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D15/R13
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D15/R13
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	D15/R13
04 01 01 carniccio e frammenti di calce	D15/R13
04 01 02 rifiuti di calcinazione	D15/R13
04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	D15/R13
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	D15/R13
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	D15/R13
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D15/R13
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D15/R13
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D15/R13
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D15/R13
04 02 rifiuti dell'industria tessile	
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D15/R13
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	D15/R13
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D15/R13
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D15/R13
04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D15/R13
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D15/R13
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	D15/R13
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	D15/R13
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE	
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio	
05 01 02* fanghi da processi di dissalazione	D15/R13
05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D15/R13
05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	D15/R13
05 01 05* perdite di olio	D15/R13

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D15/R13
05 01 07* catrami acidi	D15/R13
05 01 08* altri catrami	D15/R13
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose,	D15/R13
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D15/R13
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D15/R13
05 01 12* acidi contenenti oli	D15/R13
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D15/R13
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/R13
05 01 15* filtri di argilla esauriti	D15/R13
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	D15/R13
05 01 17 bitumi	D15/R13
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone	
05 06 01* catrami acidi	D15/R13
05 06 03* altri catrami	D15/R13
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/R13
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale	
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	D15/R13
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	D15/R13
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI	
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi	
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso	D15/R13
06 01 02* acido cloridrico	D15/R13
06 01 03* acido fluoridrico	D15/R13
06 01 04* acido fosforico e fosforoso	D15/R13
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso	D15/R13
06 01 06* altri acidi	D15/R13
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi	
06 02 01* idrossido di calcio	D15/R13
06 02 03* idrossido di ammonio	D15/R13
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio	D15/R13

06 02 05* altre basi	D15/R13
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici	
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	D15/R13
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D15/R13
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D15/R13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti	D15/R13
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D15/R13
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03	
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico	D15/R13
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio	D15/R13
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D15/R13
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 02 06	D15/R13
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione	
06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi	D15/R13
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D15/R13
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni	
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	D15/R13
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro	D15/R13
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D15/R13
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D15/R13
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati	
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano	D15/R13
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo	
06 09 02 scorie fosforose	D15/R13
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D15/R13
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti	
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti	D15/R13
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	D15/R13
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti	D15/R13
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	D15/R13
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	D15/R13
06 13 03 nerofumo	D15/R13
06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto	D15/R13
06 13 05* fuliggine	D15/R13
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	D15/R13
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 01 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D15/R13
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 02 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D15/R13

07 02 13 rifiuti plastici	D15/R13
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D15/R13
07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso	D15/R13
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	D15/R13
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)	
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati	D15/R13
07 03 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15/R13
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D15/R13
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici	
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati	D15/R13
07 04 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15/R13
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D15/R13
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici	
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13

07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 05 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D15/R13
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	D15/R13
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici	
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 06 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D15/R13
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti	
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 07 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D15/R13
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA	




08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici	
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D15/R13
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D15/R13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D15/R13
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D15/R13
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15/R13
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori	D15/R13
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (Inclusi materiali ceramici)	
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	D15/R13
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15/R13
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D15/R13
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	D15/R13
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D15/R13
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D15/R13
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D15/R13
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione	D15/R13
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15/R13
08 03 19* oli dispersi	D15/R13
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (Inclusi i prodotti impermeabilizzanti)	
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D15/R13
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D15/R13
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D15/R13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D15/R13
08 04 17* olio di resina	D15/R13
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08	
08 05 01* isocianati di scarto	D15/R13
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01 rifiuti dell'industria fotografica	
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15/R13
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D15/R13
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi	D15/R13
09 01 04* soluzioni fissative	D15/R13
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	D15/R13
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D15/R13
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D15/R13
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D15/R13
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie	D15/R13
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	D15/R13
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	D15/R13
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	D15/R13
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	D15/R13
10 01 02 ceneri leggere di carbone	D15/R13
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D15/R13
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	D15/R13

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D15/R13
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D15/R13
10 01 09* acido solforico	D15/R13
10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	D15/R13
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	D15/R13
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D15/R13
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	D15/R13
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D15/R13
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D15/R13
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15/R13
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	D15/R13
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D15/R13
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	D15/R13
10 02 02 scorie non trattate	D15/R13
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D15/R13
10 02 10 scaglie di laminazione	D15/R13
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	D15/R13
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D15/R13
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D15/R13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	D15/R13
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	

10 03 02 frammenti di anodi	D15/R13
10 03 04* scorie della produzione primaria	D15/R13
10 03 05 rifiuti di allumina	D15/R13
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria	D15/R13
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria	D15/R13
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15/R13
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	D15/R13
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	D15/R13
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	D15/R13
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	D15/R13
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	D15/R13
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D15/R13
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D15/R13
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D15/R13
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D15/R13
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo	
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 04 03* arsenato di calcio	D15/R13
10 04 04* polveri dei gas di combustione	D15/R13
10 04 05 altre polveri e particolato	D15/R13
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09.	D15/R13
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 05 03* polveri dei gas di combustione	D15/R13
10 05 04 altre polveri e particolato	D15/R13
10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D15/R13
10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15/R13
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	D15/R13
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame	
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 06 03* polveri dei gas di combustione	D15/R13
10 06 04 altre polveri e particolato	D15/R13
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D15/R13
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino	
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 07 04 altre polveri e particolato	D15/R13
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D15/R13
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	

10 08 04 polveri e particolato	D15/R13
10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 08 09 altre scorie	D15/R13
10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15/R13
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	D15/R13
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	D15/R13
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D15/R13
10 08 14 frammenti di anodi	D15/R13
10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	D15/R13
10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D15/R13
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D15/R13
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi	
10 09 03 scorie di fusione	D15/R13
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D15/R13
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D15/R13
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	D15/R13
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D15/R13
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	D15/R13
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	D15/R13
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	
10 10 03 scorie di fusione	D15/R13

10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	D15/R13
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	D15/R13
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	D15/R13
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D15/R13
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	D15/R13
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	D15/R13
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro	D15/R13
10 11 05 polveri e particolato	D15/R13
10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	D15/R13
10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	D15/R13
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D15/R13
10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	D15/R13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	D15/R13
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D15/R13
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D15/R13
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D15/R13
10 12 03 polveri e particolato	D15/R13

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 12 06 stampi di scarto	D15/R13
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D15/R13
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dai trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	D15/R13
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	D15/R13
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D15/R13
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D15/R13
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D15/R13
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	D15/R13
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	D15/R13
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	D15/R13
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	D15/R13
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	D15/R13
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	D15/R13
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori	D15/R13
10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	D15/R13
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA	
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)	
11 01 05* acidi di decappaggio	D15/R13
11 01 06* acidi non specificati altrimenti	D15/R13
11 01 07* basi di decappaggio	D15/R13
11 01 08* fanghi di fosfatazione	D15/R13
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D15/R13

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D15/R13
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D15/R13
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico; contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi	
11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	D15/R13
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D15/R13
11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D15/R13
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento	
11 03 01* rifiuti contenenti cianuro	D15/R13
11 03 02* altri rifiuti	D15/R13
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo	D15/R13
11 05 01 zinco solido	D15/R13
11 05 02 ceneri di zinco	D15/R13
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dai trattamento dei fumi	D15/R13
11 05 04* fondente esaurito	D15/R13
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	D15/R13
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	D15/R13
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D15/R13
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi	D15/R13
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici	D15/R13
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D15/R13
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D15/R13
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D15/R13

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D15/R13
12 01 10* oli sintetici per macchinari	D15/R13
12 01 12* cere e grassi esauriti	D15/R13
12 01 13 rifiuti di saldatura	D15/R13
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D15/R13
12 01 16* materiale abrasivo di scarto; contenente sostanze pericolose	D15/R13
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D15/R13
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D15/R13
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili	D15/R13
12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D15/R13
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)	
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio	D15/R13
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D15/R13
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)	
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici	
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB	D15/R13
13 01 04* emulsioni clorate	D15/R13
13 01 05* emulsioni non clorate	D15/R13
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	D15/R13
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	D15/R13
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici	D15/R13
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	D15/R13
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici	D15/R13
13 02 scarti di olio motore, olio per Ingranaggi e oli lubrificanti	
13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	D15/R13
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	D15/R13
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	D15/R13
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	D15/R13

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	D15/R13
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto	
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	D15/R13
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	D15/R13
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	D15/R13
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori	D15/R13
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	D15/R13
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori	D15/R13
13 04 oli di sentina	
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna	D15/R13
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli	D15/R13
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione	D15/R13
13 05 prodotti di separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 03* fanghi da collettori	D15/R13
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D15/R13
13 07 rifiuti di carburanti liquidi	
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel	D15/R13
13 07 02* petrolio	D15/R13
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)	D15/R13
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti	
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D15/R13
13 08 02* altre emulsioni	D15/R13
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)	
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto	
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15/R13
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D15/R13
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi	D15/R13

14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D15/R13
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D15/R13
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	D15/R13
15 01 02 imballaggi in plastica	D15/R13
15 01 03 imballaggi in legno	D15/R13
15 01 04 imballaggi metallici	D15/R13
15 01 05 imballaggi in materiali compositi	D15/R13
15 01 06 imballaggi in materiali misti	D15/R13
15 01 07 imballaggi in vetro	D15/R13
15 01 09 imballaggi in materia tessile	D15/R13
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15/R13
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	D15/R13
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D15/R13
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)	
16 01 03 pneumatici fuori uso	D15/R13
16 01 04* veicoli fuori uso	D15/R13
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	D15/R13
16 01 07* filtri dell'olio	D15/R13
16 01 08* componenti contenenti mercurio	D15/R13
16 01 09* componenti contenenti PCB	D15/R13
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	D15/R13
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto	D15/R13
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D15/R13
16 01 13* liquidi per freni	D15/R13
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15/R13

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	D15/R13
16 01 16 serbatoi per gas liquido	D15/R13
16 01 17 metalli ferrosi	D15/R13
16 01 18 metalli non ferrosi	D15/R13
16 01 19 plastica	D15/R13
16 01 20 vetro	D15/R13
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	D15/R13
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	D15/R13
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB	D15/R13
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	D15/R13
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15/R13
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15/R13
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	D15/R13
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D15/R13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15/R13
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D15/R13
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15/R13
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15/R13
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	D15/R13
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D15/R13
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15/R13
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15/R13
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D15/R13

16 06 batterie ed accumulatori	
16 06 01* batterie al piombo	D15/R13
16 06 02* batterie al nichel-cadmio	D15/R13
16 06 03* batterie contenenti mercurio	D15/R13
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)	D15/R13
16 06 05 altre batterie ed accumulatori	D15/R13
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	D15/R13
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)	
16 07 08* rifiuti contenenti olio	D15/R13
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	D15/R13
16 08 catalizzatori esauriti	
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	D15/R13
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	D15/R13
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D15/R13
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	D15/R13
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D15/R13
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori	D15/R13
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
16.09 sostanze ossidanti	
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio	D15/R13
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D15/R13
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	D15/R13
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D15/R13
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito	
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D15/R13
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D15/R13
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari	
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D15/R13
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	D15/R13
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D15/R13
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	D15/R13
17 01 01 cemento	D15/R13
17 01 02 mattoni	D15/R13
17 01 03 mattonelle e ceramiche	D15/R13
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D15/R13
17 02 legno, vetro e plastica	
17 02 01 legno	D15/R13
17 02 02 vetro	D15/R13
17 02 03 plastica	D15/R13
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D15/R13
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D15/R13
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D15/R13
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	D15/R13
17 04 metalli (incluse le loro leghe)	
17 04 01 rame, bronzo, ottone	D15/R13
17 04 02 alluminio	D15/R13
17 04 03 piombo	D15/R13
17 04 04 zinco	D15/R13
17 04 05 ferro e acciaio	D15/R13
17 04 06 stagno	D15/R13
17 04 07 metalli misti	D15/R13

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D15/R13
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D15/R13
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D15/R13
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D15/R13
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	D15/R13
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D15/R13
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D15/R13
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto	D15/R13
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15/R13
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D15/R13
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto	D15/R13
17 08 materiali da costruzione a base di gesso	
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D15/R13
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	D15/R13
17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	D15/R13
17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D15/R13
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D15/R13
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)	
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	D15/R13
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D15/R13
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15/R13

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D15/R13
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici	D15/R13
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D15/R13
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D15/R13
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	
18 02 01 oggetti da aglio (eccetto 18 02 02)	D15/R13
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15/R13
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	D15/R13
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici	D15/R13
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D15/R13
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USOIndustr.	
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	D15/R13
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D15/R13
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	D15/R13
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	D15/R13
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	D15/R13
19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	D15/R13
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	D15/R13
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15/R13
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)	
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D15/R13

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	D15/R13
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D15/R13
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D15/R13
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	D15/R13
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati	
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	D15/R13
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D15/R13
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	D15/R13
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D15/R13
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione	
19 04 01 rifiuti vetrificati	D15/R13
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	D15/R13
19 04 03* fase solida non vetrificata	D15/R13
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D15/R13
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi	
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D15/R13
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D15/R13
19 05 03 compost fuori specifica	D15/R13
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti	
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D15/R13
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D15/R13
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15/R13
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15/R13
19 07 percolato di discarica	
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	D15/R13
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D15/R13
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	

19 08 01 vaglio	D15/R13
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D15/R13
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D15/R13
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/R13
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D15/R13
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	D15/R13
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/R13
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15/R13
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15/R13
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale	
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	D15/R13
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D15/R13
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D15/R13
19 09 04 carbone attivo esaurito	D15/R13
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/R13
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo	
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	D15/R13
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	D15/R13
19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D15/R13
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	D15/R13
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio	
19 11 01* filtri di argilla esauriti	D15/R13
19 11 02* catrami acidi	D15/R13
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi	D15/R13

19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D15/R13
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15/R13
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	D15/R13
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19 12 01 carta e cartone	D15/R13
19 12 02 metalli ferrosi	D15/R13
19 12 03 metalli non ferrosi	D15/R13
19 12 04 plastica e gomma	D15/R13
19 12 05 vetro	D15/R13
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose	D15/R13
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D15/R13
19 12 08 prodotti tessili	D15/R13
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D15/R13
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	D15/R13
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15/R13
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	
19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D15/R13
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D15/R13
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D15/R13
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D15/R13
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA	

RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01 carta e cartone	D15/R13
20 01 02 vetro	D15/R13
20 01 10 abbigliamento	D15/R13
20 01 11 prodotti tessili	D15/R13
20 01 13* solventi	D15/R13
20 01 14* acidi	D15/R13
20 01 15* sostanze alcaline	D15/R13
20 01 17* prodotti fotochimici	D15/R13
20 01 19* pesticidi	D15/R13
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15/R13
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	D15/R13
20 01 25 oli e grassi commestibili	D15/R13
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	D15/R13
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	D15/R13
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	D15/R13
20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15/R13
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici	D15/R13
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15/R13
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15/R13
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	D15/R13
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	D15/R13
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D15/R13
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose	D15/R13
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D15/R13
20 01 39 plastica	D15/R13
20 01 40 metallo	D15/R13
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	D15/R13
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	

20 02 02 terra e roccia	D15/R13
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	D15/R13
20 03 altri rifiuti urbani	
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	D15/R13
20 03 03 residui della pulizia stradale	D15/R13
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	D15/R13
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature	D15/R13
20 03 07 rifiuti ingombranti	D15/R13

- le operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetria allegate al presente provvedimento;
- l'area di deposito preliminare D15 deve essere distinta dall'area di messa in riserva (R13). Entrambe le aree devono essere protette dagli agenti atmosferici ed organizzate in settori distinti per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dal Produttore; i cassoni scarrabili destinati alle operazioni di stoccaggio dovranno essere dotati di apposita copertura; allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di deposito (D15 o R13), ogni area di deposito deve essere opportunamente contrassegnata, con apposita etichettatura, idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la destinazione d'uso (D15 o R13), la classificazione ed il codice CER dei rifiuti in essa contenuti;
- le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- durante le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica;
- la gestione dei rifiuti (D15/R13) deve essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
- la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi;
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- il settore di stoccaggio (D15/R13) deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dai rispettivi Produttori;
- in ogni fase dello stoccaggio (D15/R13) deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto;
- le manichette e i raccordi delle tubazioni eventualmente utilizzate per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- i rifiuti di natura organica che possono comportare l'innescò di fenomeni di degradazione e l'emissione di esalazioni e odori molesti potranno giacere in stoccaggio (D15/R13) per un periodo non superiore a 48 ore;
- il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di stoccaggio (D15/R13) deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e/o di indicatori o allarmi di livello;

- i silos utilizzati per le operazioni di stoccaggio (D15/R13) devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori ed allarmi di livello;
- i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- l'eventuale sovrapposizione di fusti o cisternette deve essere effettuata in numero non superiore a 3 livelli; i medesimi devono essere posizionati su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- i contenitori utilizzati per le operazioni di stoccaggio (D15/R13) devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- dovranno essere utilizzati bancali in buone condizioni e si dovrà procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- la movimentazione di fusti e di altri contenitori da un'ubicazione all'altra o la movimentazione per la formazione del carico da destinare ad impianti terzi, dovranno essere effettuate esclusivamente dietro disposizione dell'Operatore incaricato;
- allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di stoccaggio (D15/R13), ogni singolo contenitore deve essere opportunamente contrassegnato, con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la classificazione ed il codice CER del rifiuto in esso contenuto;
- con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- i contenitori fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; Le eventuali operazioni di rimozione dei serbatoi dovranno essere definite in un apposito Piano di rimozione e bonifica degli stessi;
- con cadenza almeno semestrale o, se maggiormente frequenti, con le cadenze temporali indicate negli eventuali programmi di manutenzione stabiliti dai relativi costruttori, dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione totale sul complesso delle attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti; a tale scopo dovrà essere istituito un apposito Registro delle Manutenzioni sul quale dovranno essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro dovrà essere reso disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- la gestione dei rifiuti contenenti PCB e PCT nell'ambito dell'impianto in oggetto è disciplinata oltrechè dalla generale normativa in materia di gestione rifiuti, rappresentata dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e relative norme di applicazione, anche dalle specifiche disposizioni regolamentari previste dalla Direttiva 96/59/CE del 10/09/96, dal D.Lgs. 209/99 e dalla L. 62/2005;
- per lo stoccaggio dei rifiuti contenenti PCB/PCT non è consentito il deposito in vasche;
- i rifiuti contenenti PCB/PCT devono essere depositati in contenitori stagni dotati di bacino di contenimento in settore separato e distinto dalle altre tipologie di rifiuti. Al fine di evitare fenomeni di assorbimento, dovranno essere evitati bacini di contenimento costituiti da manufatti in cemento, a tal fine dovranno essere preferiti di contenimento realizzati in metallo;
- dovranno essere adottate modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti PCB/PCT tali da impedire ogni forma di contaminazione;
- con cadenza semestrale dovrà essere data comunicazione, agli organi di controllo preposti della destinazione dei rifiuti contenuti PCB/PCT. Nella comunicazione dovranno essere indicate la denominazione del soggetto destinatario, le relative autorizzazioni possedute, le tipologie e le quantità di rifiuti conferiti;

- la durata temporale massima consentita per le operazioni di deposito preliminare (D15) è pari a 365 giorni naturali e consecutivi; tale durata non può essere applicata ai rifiuti contenenti PCB/PCT il cui smaltimento finale deve avvenire entro sei mesi dalla data del loro conferimento, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 62/2005;
- la durata temporale massima consentita per le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi non può essere superiore ad anni tre;
- la durata temporale massima consentita per le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi non può essere superiore a sei mesi;
- le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, oltre che impermeabilizzate, devono essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento delle acque piovane, deve essere sempre garantito un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento;
- per i rifiuti con codice CER 18 01 03* deve essere effettuata la sola operazione di messa in riserva (R13) per un quantitativo pari a 200 tonnellate/anno;
- per i rifiuti con codice CER 18 02 02* deve essere effettuata la sola operazione di messa in riserva (R13) per un quantitativo pari a 8 tonnellate/anno;
- negli otto silos di stoccaggio (D15/R13) localizzati nell'area M come da planimetria allegata (TAV. 2C/2E_rev9) potranno essere stoccati i rifiuti oggetto dei seguenti trattamenti recupero oli (R3) e recupero solventi (R2). I silos dovranno essere bonificati ogni qual volta vi sia un cambio di tipologia di rifiuto e quindi di inquinante che pregiudichi il recupero del rifiuto stoccato successivamente.

STOCCAGGIO RAEE

- la gestione dei RAEE è disciplinata oltre che dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dalle specifiche disposizioni regolamentari previste dal D.Lgs. 151/05;
- I RAEE devono essere conferiti presso il centro su automezzi dotati di idonee attrezzature per lo scarico che non pregiudichino l'integrità dell'apparecchiatura per il successivo recupero;
- lo scarico dei rifiuti deve avvenire nell'area appositamente individuata. I rifiuti conferiti in cassone scaricabile, in attesa di essere assegnati alle relative aree di accettazione, potranno inoltre essere depositati nell'area tettociata U;
- al termine delle operazioni di accettazione, i RAEE devono essere avviati alle rispettive aree di messa in riserva. Dovranno essere adottate procedure per evitare l'accatastamento delle apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per garantire l'integrità delle apparecchiature stesse;
- all'atto del conferimento, i carichi di RAEE in ingresso devono essere controllati mediante rilevatore di radioattività portatile;
- la capacità di stoccaggio massima istantanea è pari a 125 tonn, che si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate.

OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI CON CODICE CER 16 06 01* (batterie al piombo)

- per le operazioni di messa in riserva dei rifiuti con CER 16 06 01 valgono le stesse prescrizioni già adottate per le operazioni di deposito preliminare riferite alla stessa tipologia di rifiuti;
- la capacità massima di messa in riserva è di 40 Tonnellate;
- la potenzialità annua è di 1000 Tonnellate;
- i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nei contenitori omologati per questo utilizzo;
- il luogo di stoccaggio è lo stesso utilizzato per la corrispondente attività D15 (riferita allo stesso CER), purché il contenitore sia posizionato in posizione distinta da quello analogo utilizzato per il deposito preliminare ed etichettato in modo tale che sia riconoscibile dal contenitore analogo utilizzato per il quantitativo in deposito preliminare, ciò al fine di evitare ogni possibile errore nella movimentazione del rifiuto;
- le etichette indicanti la tipologia di rifiuto ed il tipo di attività a cui lo stesso è assoggettato (R13 o D15) devono essere poste su almeno due lati ortogonali del contenitore in posizione tale che siano sempre facilmente leggibili, anche dopo il posizionamento a terra o l'impilazione del contenitore;
- i contenitori saranno a tenuta stagna, avranno una capacità di circa 530 litri e saranno impilabili in numero non superiore a due file;

il riempimento del contenitore con le batterie al piombo non deve superare il bordo superiore dello stesso e deve essere effettuato in modo ordinato, per strati successivi, riducendo al minimo la presenza di vuoti.

2. TRATTAMENTI PRELIMINARI

Operazioni di raggruppamento preliminare (D13) prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, e ricondizionamento preliminare (D14) prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

- l'autorizzazione per le operazioni D13 e D14 è limitata ai rifiuti per un quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, complessivamente trattati nelle aree interne all'insediamento sito in zona PIP in comune di Settimo San Pietro, complessivamente inferiore a 10 tonn/giorno e comunque inferiore a 1000 tonn/anno;
- alle operazioni di raggruppamento preliminare (D13) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 02 rifiuti della preparazione del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 rifiuti della prepar. e del tratt. di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produz. di conserve alimentari; della prod. di lievito ed estratto di lievito; della prep. e ferment. di melassa
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 08* altri catrami
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 13 rifiuti plastici
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 17* olio di resina
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04* soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05* acidi di decapaggio
11 01 06* acidi non specificati altrimenti

11 01 07* basi di decappaggio
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui al capitolo 05, 12 e 19)
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 04 oli di sentina
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 02* altre emulsioni
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno

15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08* rifiuti contenenti olio
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 02 alluminio
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USOIndustr.
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio




 45/99

19 11 01* filtri di argilla esauriti
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 08 prodotti tessili
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 11 prodotti tessili
20 01 14* acidi
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 03 residui della pulizia stradale

Alle operazioni di ricondizionamento preliminare (D14) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della selvicoltura
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 02 rifiuti della preparazione del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 rifiuti della prepar. e del tratt. di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produz. di conserve alimentari; della prod. di lievito ed estratto di lievito; della prep. e ferment. di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente



02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dai trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07* catrami acidi
05 01 08* altri catrami
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose,
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12* acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15* filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitumi
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01* catrami acidi
05 06 03* altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 02 06
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05* fuliggine
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08* altri fondi e residui di reazione
07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08* altri fondi e residui di reazione
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08* altri fondi e residui di reazione
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08* altri fondi e residui di reazione
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19* oli dispersi
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17* olio di resina
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01* isocianati di scarto
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04* soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09* acido solforico

10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07e 10 01 18
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04* scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03* arsenato di calcio
10 04 04* polveri dei gas di combustione
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09.
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03* polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03* polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scade della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dai trattamento dei fumi
10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dai trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05* acidi di decapaggio
11 01 06* acidi non specificati altrimenti
11 01 07* basi di decapaggio
11 01 08* fanghi di fosfatazione
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico; contenenti sostanze pericolose
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
11 03 02* altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04* fondente esaurito
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10* oli sintetici per macchinari
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16* materiale abrasivo di scarto; contenente sostanze pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04* emulsioni clorate
13 01 05* emulsioni non clorate
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorati
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorati
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorati
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03* fanghi da collettori
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
13 07 02* petrolio
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02* altre emulsioni
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04* veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01* batterie al piombo
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08* rifiuti contenenti olio
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (Incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTR.
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07 percolato di discarica
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 01* filtri di argilla esauriti
19 11 02* catrami acidi
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13* solventi
20 01 14* acidi
20 01 15* sostanze alcaline
20 01 17* prodotti fotochimici
20 01 19* pesticidi
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27* vernici, inchiostri , adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (Inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti

L'autorizzazione per le operazioni D15 e D14 del rifiuto identificato con il codice CER 20 03 01 è limitata ai soli rifiuti provenienti dal produttore Enel S.p.A.

Per le operazioni di raggruppamento/travaso/miscelazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le operazioni di raggruppamento preliminare D13 devono essere annotate sul registro di carico e scarico, facendo riferimento alla conseguente operazione di scarico (D15/D14) e riportando le seguenti informazioni:
 - codice e operazioni di carico che originano la miscela (rifiuti di partenza);
 - codice della miscela ottenuta;
- le operazioni di adeguamento volumetrico (triturazione e pressatura) dovranno essere effettuate su partite omogenee di rifiuto;
- le operazioni di travaso dovranno avvenire per lotti omogenei di rifiuti aventi medesimo CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche. Le operazioni di travaso non dovranno modificare il CER del rifiuto. Nel caso in cui si formi corpo di fondo lo stesso dovrà essere classificato e successivamente opportunamente smaltito;
- le operazioni di travaso dei rifiuti da fusti ad autocisterne e viceversa dovranno essere effettuate da almeno due operatori, in maniera tale che nel corso dell'operazione sia sempre possibile il controllo contestuale di tubazioni, raccordi, valvole etc.;
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Responsabile Tecnico dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e sulla compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Responsabile

Tecnico dovrà provvedere a evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico;

- non devono essere assoggettati ad operazioni di ricondizionamento, raggruppamento o di scambio rifiuti, comunque classificati, contenenti o contaminati da PCB;
- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G del D.Lgs. 152/2006), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03;
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (es. recupero ambientale);
- i rifiuti in origine non già utilizzabili per la destinazione a recupero non possono essere miscelati ad altri rifiuti o materiali di alcun tipo, al fine di renderli idonei;
- l'accorpamento e/o miscelazione di rifiuti destinati a recupero e può essere fatto solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione previste;
- la destinazione dei materiali miscelati (sia fase di recupero che fase di smaltimento) deve garantire un criterio di precauzione rispetto alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due fanghi destinati a discarica (o anche uno degli stessi) non possono essere miscelati e destinati a recupero o a compostaggio);
- nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originali che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione;
- le partite di rifiuto in ingresso dovranno essere controllate e monitorabili nel corso delle operazioni di gestione;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica e il mancato verificarsi di reazioni pericolose;
- in impianto devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - a) partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati;
 - b) cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio;
 - c) esiti delle verifiche di miscelazione.

3. CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Nel centro di raccolta e nell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere assicurati i requisiti stabiliti dall'Allegato I al D.Lgs. 209/2003; in particolare i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

L'avviamento del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, deve essere comunicato preventivamente alla Provincia mediante nota scritta e deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- il tempo massimo di detenzione degli autoveicoli dismessi non deve superare 180 giorni;
- successivamente all'arrivo all'impianto del veicolo fuori uso dovranno essere effettuate al più presto le operazioni per la messa in sicurezza;
- dovranno essere effettuate le operazioni per la messa in sicurezza prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- dovranno essere rimossi preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- dovranno essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- dovranno essere eseguite le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- dovranno essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti;
- durante la fase di trattamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- le carcasse delle auto, all'arrivo, dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio di tutti i liquidi da effettuarsi nell'apposita piattaforma di lavoro impermeabilizzata;
- i liquidi prelevati e tutti i residui derivanti dal pretrattamento dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza in idonei contenitori separati e conformi per caratteristiche e dimensioni alle singole tipologie di rifiuti da detenere, e collocati in aree pavimentate protette dagli agenti atmosferici;
- i materiali derivanti dall'attività di rottamazione degli autoveicoli, qualora non destinati al recupero, dovranno essere inviati allo smaltimento finale in impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti;
- la S.E. Trand s.r.l. avrà l'obbligo di tenere, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati a termini di legge, su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- presso il centro dovranno essere tenute delle sostanze atte ad essere utilizzate per l'assorbimento delle sostanze sversate accidentalmente;
- il numero dei veicoli a motore dimessi, trattati in impianto, non dovrà superare il numero di 50 unità/mese.
- la quota massima dei rifiuti solidi conferiti nelle apposite aree di stoccaggio non potrà in alcun modo superare i 3 m, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
- le operazioni di movimentazione di beni durevoli classificati pericolosi dai nuovi codici CER devono essere condotte in modo da evitare rotture dei materiali e dispersioni incontrollate delle sostanze lesive dell'ozono o delle sostanze pericolose in essi contenute;
- non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell'ozono; tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato; il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori, anche scarrabili a tenuta;

la Società, oltre a quanto sopra riportato, dovrà rispettare le seguenti modalità operative nel trattamento dei veicoli a motore:

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, così come definite all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 209/03 s.m.i., devono essere svolte nel rispetto dei seguenti obblighi:

- a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03;
- b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA del veicolo fuori uso devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE deve essere composta delle seguenti fasi:


- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO per la promozione del riciclaggio devono consistere:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro.

Devono essere adottati i seguenti **CRITERI DI GESTIONE**:

- a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
 - d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
 - f) le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - g) i pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
- è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03 s.m.i..
- le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



73/99

4. OPERAZIONI DI RECUPERO

IMPIANTO DI LAVAGGIO (OPERAZIONI R4 ED R5)

- il quantitativo massimo che può essere trattato nell'impianto di lavaggio automatico marca Nuova Megro, mod. Tank Jet e nel nuovo Impianto di lavaggio ad ultrasuoni, è complessivamente pari a 5 tonnellate/giorno ovvero pari a 800 tonnellate/anno; di questo quantitativo può essere inviato a riutilizzazione interna (imballaggi) al massimo il 25 % in peso;
- tali operazioni devono essere effettuate nelle aree indicate nella planimetria allegata (TAV 2C/2E_rev9); in particolare i rifiuti in attesa di lavaggio devono essere stoccati nella zona interna al capannone A (dove si trovano le vasche e le griglie di raccolta di eventuali colaticci), nella zona AG (scoperta) e nelle casse scarrabili (zona AL scoperta) in caso di rifiuti non pericolosi. I rifiuti da avviare a recupero devono essere stoccati in aree/magazzino chiuso quando la tipologia del rifiuto è pericolosa;
- il contenitore ed il relativo tappo di chiusura non deve avere un residuo di sostanza da lavare al suo interno superiore al più restrittivo dei due valori sotto indicati:
 - 5% in peso;
 - 5% in volume;
- il lavaggio ed il riferimento al peso del contenitore si intendono comprensivi anche del tappo di chiusura.
- gli imballaggi e le cisternette bonificate devono essere stoccati rispettivamente nell'area AH sotto la tettoia G1 e nell'area AH fronte tettoia G1;
- i rifiuti recuperati come materie plastiche e/o metalli, conformi rispettivamente alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e CECA, AISI, CAEF e Uni devono essere stoccati nell'area AI del capannone G2 e nel box individuato dalla lettera Q (imballaggi nuovi e bonificati), così come riportato nella planimetria allegata TAV 2C/2E_rev9; la capacità massima di stoccaggio del box Q è di 80 m³. Per i contenitori destinati a riutilizzo devono essere effettuate le verifiche di idoneità preliminari (ossia le verifiche di tenuta del contenitore);
- per i contenitori destinati a recupero devono essere effettuate modalità di certificazione di avvenuta bonifica da parte del laboratorio chimico ed emissione del relativo certificato che dovrà accompagnare il rifiuto nelle successive fasi di effettivo invio a recupero;
- i reflui prodotti nelle operazioni di lavaggio (acque di lavaggio) possono essere inviati al concentratore sottovuoto per il recupero dell'acqua da riutilizzare in nuovi cicli di lavaggio ovvero all'impianto di trattamento chimico-fisico (R3) presente all'interno dello stabilimento;
- è vietato effettuare operazioni di lavaggio nell'impianto di rifiuti che contengono PCB o PCT;
- deve essere preventivamente verificato che la sostanza residua presente nel contenitore non reagisca con l'acqua creando gas tossici o odori molesti o sostanze con caratteristiche chimico fisiche più pericolose dei rifiuti di origine;
- i rifiuti prodotti nelle operazioni di lavaggio devono essere etichettati e stoccati nell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi, in attesa dell'invio ad idoneo impianto di trattamento;
- sono ammessi al lavaggio tutti i contenitori di sostanze etichettate: R3, R4, R5, R7, R8, R9 R10, R11, R12, R19, R21, R22, R24, R25, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R41, R42, R43, R48, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R61, R62, R63, R65, R66, R67, R68 tra questi in ogni caso devono essere esclusi tutti i contenitori il cui rischio di manipolazione non sia stato calcolato o quelli che contengono sostanze che a contatto con l'acqua possono produrre emissioni di vapori maleodoranti o pericolose;
- il trattamento dei rifiuti con frasi di rischio R20 e R23 deve essere limitato nel solo nuovo impianto dotato di sistemi di aspirazione e filtrazione;

ETICHETTATURA E NUOVE FRASI DI RISCHIO

Impianto di lavaggio automatico marca Nuova Megro, mod. Tank Jet

- Le operazioni R4 ed R5 All. C D.Lgs 152/06 e s.m.i. di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono essere svolte per i rifiuti classificati con il seguente codice CER 15 01 10*;

Nuovo impianto di lavaggio ad ultrasuoni

- Le operazioni R4 ed R5 (All. C D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono essere svolte per i rifiuti classificati con i seguenti codici CER:

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04* plastica contenente sostanze pericolose o da esse contaminata
- 20 01 39 plastica
- 16 01 19 plastica
- 19 12 04 plastica e gomma
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 20 01 02 vetro
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 (plastiche o metallo)
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti (plastiche o metallo)
- 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (apparecchiature in metallo/plastica contaminate da olio escluso PCB)
- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (parti di apparecchiature in metallo/plastica contaminate da olio escluso PCB)
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose (solo se metallici e plastici)
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose (solo se metallici e plastici)

OPERAZIONE DI RECUPERO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CDR MEDIANTE STERILIZZAZIONE (OPERAZIONE R3)

- Potranno essere avviati al trattamento (R3) unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo inquadrabili ai CER 18 01 03* e 18 02 02*; tale tipologia di rifiuti è assoggettata alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali pericolosi;
- sono fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal DPR 254/2003 in appresso non espressamente richiamate;
- la quantità di rifiuti con codice CER 18 01 03* che è possibile trattare nello stabilimento è pari a 200 tonnellate/anno, le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate;
- la quantità di rifiuti con codice CER 18 02 02* che è possibile trattare nello stabilimento è pari a 8 tonnellate/anno, le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate.

CER	CLASSIFICAZIONE ORIGINE	QUANTITÀ Tonnellate/anno
CER 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	200
CER 18 02 02* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	8

- il ciclo di sterilizzazione dovrà essere effettuato secondo le norme Uni 10384194, parte prima, mediante trattamento (R3) che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi; il ciclo stesso sarà espletato mediante apposito impianto da ubicarsi all'interno dell'esistente capannone in area chiusa e coperta dotata di pavimentazione impermeabilizzata;
- il ciclo di sterilizzazione dovrà garantire un abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (*Sterility Assurance Level*) non inferiore a 10^{-6} ;
- i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo destinati al trattamento (R3) dovranno essere conferiti all'impianto e depositati alla messa in riserva (R13) utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo";
- gli imballaggi esterni dovranno avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti;
- dovrà essere verificata la conformità e lo stato di conservazione di ogni singolo imballaggio dei rifiuti destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3);
- le operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte esclusivamente all'interno del previsto container-frigo, il quale dovrà essere ubicato all'interno dell'esistente capannone in area chiusa e coperta dotata di pavimentazione impermeabilizzata; l'installazione del container-frigo non deve comportare interventi strutturali;
- dovrà essere garantito un equilibrio termico di messa in riserva inferiore a 5°C; a tal fine le aperture del container-frigo devono essere strettamente limitate alle sole operazioni di carico e scarico;
- l'area di messa in riserva (R13) dovrà essere dotata di idonea strumentazione di rilevazione della temperatura;
- ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. d) del DPR 254/2003 la durata temporale massima di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo pre-trattamento (R3) non dovrà essere superiore a cinque giorni lavorativi;
- l'area di messa in riserva (R13) dovrà essere sottoposta ad opportuna bonifica mediante periodica fase di lavaggio e disinfezione, intendendo con tale termine la drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
- si dovrà procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III al DPR 254/2003; la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità;
- l'efficacia del processo di sterilizzazione dovrà essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III al DPR 254/2003 da del Responsabile Tecnico dell'impianto;
- dovrà essere istituito un autonomo e distinto registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/106, da utilizzarsi in via esclusiva per i rifiuti destinati all'attività di recupero (R13-R3). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01/04/1998 n. 148;
- fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione dovrà essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - 1) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
 - 2) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
 - 3) data del processo di sterilizzazione;
 al suddetto registro dovranno essere allegare le stampe, fornite in automatico dall'impianto di tutti i dati rilevanti di ogni singolo ciclo di trattamento (data, ora, temperatura, etc.);
- i rifiuti sanitari sterilizzati sottoposti a ciclo di trattamento (R3) dovranno essere depositati nelle esistenti vasche presidiate di stoccaggio; tale tipologia di rifiuti, da codificarsi con il CER 19 12 10 è assoggettata alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;

- ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 4 del DPR 254/2003, i rifiuti sanitari sterilizzati sottoposti a ciclo di trattamento (R3) dovranno essere trasportati con il codice CER 19 12 10, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione;
- i rifiuti sanitari sterilizzati sottoposti a ciclo di trattamento (R3) codificati con il codice CER 191210 dovranno avere caratteristiche conformi alle specifiche previste dalle norme Uni 9903-1 relative ai rifiuti combustibili (CDR).

ATTIVITÀ DI RECUPERO SOLUZIONI FOTOGRAFICHE E RADIOGRAFICHE (R4)

- sono fatte salve tutte le disposizioni normative e regolamentari inerenti la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, in appresso non espressamente richiamate;
- potranno essere avviati al trattamento (R4) unicamente i rifiuti speciali pericolosi inquadrabili ai CER 09 01 04* e 09 01 05*; tale tipologia di rifiuti è assoggettata alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali pericolosi;
- la quantità di rifiuti con codice CER 09 01 04* che è possibile trattare nello stabilimento è pari a 75 tonnellate/anno, le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate;
- la quantità di rifiuti con codice CER 09 01 05* che è possibile trattare nello stabilimento è pari a 25 tonnellate/anno, le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate;
- l'attività di recupero (R4) sarà attuata mediante processo elettrolitico da espletarsi in apposito impianto (*deargentatore*), ubicato all'interno dell'esistente capannone in area chiusa e coperta dotata di pavimentazione impermeabilizzata (HDPE) e relativi sistemi di raccolta di eventuali reflui. Il suddetto impianto deve avere le caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate: a) struttura in acciaio, b) coperchio protezione superiore in PVC, c) cella elettrolitica PVC antiacido, d) anodo in grafite e catodo rotante in acciaio, e) volmetro e amperometro digitale per lettura tensione e intensità corrente, f) selettore funzioni, g) capacità contenimento vasca elettrolisi 70 litri, l) alimentazione elettrica;
- i rifiuti avviati alle operazioni di recupero (R4) dovranno possedere le caratteristiche determinate al punto 2.1 del D.M. 12/06/02 n. 161 ossia: soluzioni di fissaggio esauste, di lavaggio e di lavaggio del fissatore a base di acqua al 90% e contenenti tiosolfato di ammonio 8%, acido acetico 2%, Ag 1%;
- le operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte esclusivamente nell'esistente impianto di stoccaggio, con le modalità e le prescrizioni gestionali già determinate per la gestione del medesimo;
- i rifiuti pericolosi messi in riserva (R13) e destinati alle operazioni di recupero (R4), dovranno essere sottoposti alle relative attività di trattamento con cadenza almeno semestrale;
- ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e della verifica di conformità, i rifiuti destinati alle operazioni di recupero (R4) dovranno essere sottoposti a campionamento ed analisi almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni dodici mesi; la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità;
- dovrà essere istituito un autonomo e distinto registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, da utilizzarsi in via esclusiva per i rifiuti destinati all'attività di recupero (R4). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01/04/1998 n. 148;
- l'argento ottenuto dall'attività di recupero, dovrà avere le medesime caratteristiche del corrispondente argento usualmente commercializzato; per il medesimo dovrà essere documentata ed oggettivamente accertabile l'effettiva reintroduzione in cicli di consumo o di produzione (es. fatturazioni commerciali, contratti di fornitura, etc.).

ATTIVITÀ DI RECUPERO MEDIANTE CONCENTRATORE SOTTOVUOTO (R2)

- sono fatte salve tutte le disposizioni normative e regolamentari inerenti la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, in appresso non espressamente richiamate;
- potranno essere avviati al trattamento (R2) unicamente i rifiuti speciali pericolosi inquadrabili ai CER 07 01 01*, 07 01 04*, 070604*, 140602*, 140603*; tale tipologia di rifiuti è assoggettata alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali pericolosi;



- la quantità di rifiuti che è possibile trattare nello stabilimento è pari a 2000 tonnellate/anno, le quantità in stoccaggio (D15/R13) si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate;
- l'attività di recupero (R2) sarà condotta mediante processo di rigenerazione attraverso distillazione da espletarsi in apposito impianto, avente le caratteristiche riportate negli elaborati progettuali presentati, da ubicarsi nell'ambito della superficie di pertinenza dell'esistente impianto, in area dotata di pavimentazione impermeabilizzata e relativo sistema di raccolta liquidi;
- i rifiuti avviati alle operazioni di recupero (R2) dovranno possedere le caratteristiche determinate al punto 6.3 del D.M. 12/06/02 n. 161 ossia: *soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici < 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb < 5.000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm, Cd < 50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%;*
- le operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte in imballaggi omologati nel capannone A;
- le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti contenuti nei silos di stoccaggio, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni;
- i rifiuti pericolosi messi in riserva (R13) e destinati alle operazioni di recupero (R2), dovranno essere sottoposti alle relative attività di trattamento con cadenza almeno semestrale;
- ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e della verifica di conformità, i rifiuti destinati alle operazioni recupero (R2) dovranno essere sottoposti a campionamento ed analisi almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni dodici mesi; la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità;
- dovrà essere istituito un autonomo e distinto registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/06, da utilizzarsi in via esclusiva per i rifiuti destinati all'attività di recupero (R2). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01/04/1998 n. 148;
- i solventi ed i diluenti ottenuti dall'attività di recupero, dovranno avere le medesime caratteristiche dei corrispondenti solventi e diluenti usualmente commercializzati; per i medesimi dovrà essere documentata ed oggettivamente accertabile l'effettiva reintroduzione in cicli di consumo o di produzione (es, fatturazioni commerciali, contratti di fornitura, etc.);
- la carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di sostanze trasferite, le operazioni di sostituzione delle cariche di carbone attivo dovranno essere riportate su un apposito registro da conservare in stabilimento a disposizione degli enti di controllo. Eventuali motivazioni tecniche che comportino una diversa frequenza di sostituzione delle cariche di carbone attivo dovranno essere adeguatamente riportate sul registro.
- è possibile utilizzare il concentratore sottovuoto per il trattamento dei rifiuti con codici CER: 130402* (oli di sentina delle fognature dei moli) e 130403* (altri oli di sentina della navigazione).

IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI - ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI CONTAMINATI DA OLI(R3)

- sono fatte salve tutte le disposizioni normative e regolamentari inerenti la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, in appresso non espressamente richiamate;
- potranno essere avviati al trattamento (R3) i rifiuti speciali pericolosi e non, inquadrabili ai seguenti codici CER, caratterizzati da stati fisici liquidi o comunque pompabili:
- 13 04 01* oli di sentina della navigazione interna - 13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli - 13 04 03* altri oli di sentina della navigazione - 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua - 13 08 02* altre emulsioni - 16 07 08* rifiuti contenenti olio - 13 01 05* emulsioni non clorate - 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni - 10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli - 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 - 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli - 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 - 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio - 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose - 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 - 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose - 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze

- pericolose - 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose - 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- la quantità di rifiuti che è possibile trattare nello stabilimento è pari a 1.500 tonnellate/anno, le quantità in stoccaggio (D15/R13) si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 700 tonnellate;
 - l'attività di recupero (R3) dovrà essere effettuata in area dotata di pavimentazione impermeabilizzata e relativo sistema di raccolta liquidi;
 - i rifiuti avviati alle operazioni di recupero (R3) dovranno possedere le caratteristiche determinate al punto 6.6 del D.M. 12/06/02 n. 161 ossia: *miscela di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze*;
 - le operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte negli esistenti silos di stoccaggio, dotati di apposito bacino di contenimento realizzato in cls, con le modalità e le prescrizioni gestionali precedentemente riportate. Per piccole quantità di rifiuti è possibile lo stoccaggio in imballaggi omologati nel capannone A nella zona dotata di vasche di stoccaggio e nel box O;
 - le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti contenuti nei silos di stoccaggio, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni;
 - i rifiuti pericolosi messi in riserva (R13) e destinati alle operazioni di recupero (R3), dovranno essere sottoposti alle relative attività di trattamento con cadenza almeno semestrale;
 - ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e della verifica di conformità, i rifiuti destinati alle operazioni di recupero (R3) dovranno essere sottoposti a campionamento ed analisi almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni dodici mesi; la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità;
 - dovrà essere istituito un autonomo e distinto registro di carica e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, utilizzarsi in via esclusiva per i rifiuti destinati all'attività di recupero (R3). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01.04.1998 n. 148;
 - i combustibili ottenuti dall'attività di recupero, dovranno avere caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 o al D.Lgs. 152/06 parte quinta, per i medesimi dovrà essere documentata ed oggettivamente accertabile l'effettiva reintroduzione in cicli di consumo o di produzione (es. fatturazioni commerciali, contratti di fornitura, Etc.).

Modalità operative del trattamento

- dovranno essere predisposti idonei test di laboratorio finalizzati ad accertare l'effettiva trattabilità del rifiuto, nonché a definire i dosaggi di reagenti necessari. Dovranno altresì essere preventivamente definite le modalità operative di pretrattamento dei rifiuti;
- le operazioni di trattamento dovranno essere accompagnate dalle seguenti fasi documentali:
 - a) predisposizione del "foglio di lavoro", firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
 - numero del carico (o di più carichi);
 - tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela, a tal fine può anche essere utilizzato un apposito codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in modo univoco, alla composizione della stessa)
 - identificazione del serbatoio di stoccaggio/egualizzazione del rifiuto liquido o della miscela
 - descrizione dei pretrattamenti effettuati
 - numero dell'analisi interna di riferimento
 - tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesti
 - b) consegna del "foglio di lavoro" in copia agli operatori dell'impianto.
 - c) avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto liquido a seguito dell'individuazione delle BAT.
 - d) prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente dal trattamento.
 - e) consegna ed archiviazione del "foglio di lavoro", con eventuali osservazioni, in originale;




- Il ciclo di trattamento dovrà essere dotato di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati;
- il refluo trattato dovrà essere preventivamente sottoposto alle necessarie verifiche analitiche di conformità;
- la realizzazione delle strutture degli impianti e delle relative attrezzature di servizio con materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare e da trattare;
- dovranno essere raccolti, sistematizzati e conservati i seguenti dati ed informazioni dei reflui in uscita dal trattamento:
 - verifica conformità analitica del refluo;
 - raccolta dei relativi certificati d'analisi, sottoscritti dal responsabile del laboratorio, ordinati in base al numero progressivo dell'analisi ed archiviati in apposite cartelle riferite ad ogni conferitore/cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione relativa (accettazione, conferimento, omologazione, etc.).

TRAVASO - OPERAZIONE DI RECUPERO R12

- la quantità massima di rifiuti liquidi da avviare a recupero che è possibile travasare (operazione R12 prima di una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), è pari a 200 tonn/anno.
- i rifiuti liquidi in uscita: devono avere il medesimo CER di quelli in ingresso; gli imballaggi devono avere i seguenti codici CER: [150110*], [150102], [150104], [150107].

OPERAZIONE DI RECUPERO MEDIANTE TRITURAZIONE PER PRODUZIONE DI CDR/CSS (R3)

- la quantità di rifiuti che è possibile tritare al fine di poter produrre CDR/CSS (con operazione R3) (inferiore a 10 tonn/giorno e comunque non superiore a 3000 tonn/anno). Tale quantità comprende il recupero dei rifiuti mediante triturazione con operazione (R12), a sua volta ricompresa nella capacità di trattamento massima dell'attività D14 pari a 10 tonnellate/giorno ovvero pari a 1000 tonnellate/anno;
- la produzione di CSS deve essere conforme alle norme UNI EN 15359:2011;
- il CSS prodotto dovrà essere utilizzato per l'alimentazione del forno (operazione R1).

ATTIVITÀ DI RECUPERO RAEE (R4)

- potranno essere avviati al trattamento (R4) unicamente i rifiuti inquadrabili ai seguenti CER: 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36;
- i RAEE devono essere gestiti secondo quanto riportato nel D.Lgs. 151/05 e s.m.i (Allegato 3 Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento);
- le quantità di rifiuti che è possibile trattare (R4) nello stabilimento è pari a 160 tonnellate/anno;
- le operazioni di recupero (R4) che potranno essere effettuate sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dell'impianto sono le seguenti: rimozione componenti pericolosi individuati dal D.Lgs 151/2005 e s.m.i ; rimozione componenti recuperabili; disassemblaggio manuale della carcassa metallica; disassemblaggio dei componenti riutilizzabili;
- sono escluse dalle operazioni di bonifica e disassemblaggio le seguenti tipologie di rifiuti:
 - . TV, monitor e altri RAEE contenenti tubi catodici;
 - . frigoriferi e congelatori
 - . condizionatori ed altri RAEE contenenti gas refrigeranti
 - . sorgenti luminose
 - . elettrodomestici contenenti oli idraulici e lubrificanti (motori di compressione dei circuiti frigoriferi, etc..)
 - . elettrodomestici contenenti materiali isolanti contenenti amianto
- nessuna attività di messa in riserva o trattamento dei rifiuti deve avvenire al di fuori delle zone coperte e aventi pavimentazione impermeabile;
- la movimentazione deve avvenire avendo cura di non danneggiare i RAEE per evitare il rilascio di sostanze o componenti che possano essere inquinanti o dannose per l'ambiente e per non rendere più difficoltose le operazioni di disassemblaggio manuale.

- l'attività di trattamento dei RAEE deve avvenire nella zona U (coperta) ed all'interno del capannone A, come da planimetria allegata.

RECUPERO CAVI DI RAME E ALLUMINIO (R4)

- potranno essere avviati al trattamento (R4) unicamente i rifiuti inquadrabili ai seguenti CER: 170411, 170401 e 170402;
- il quantitativo di rifiuti con codice CER 170411, CER 170401 e CER 170402 che può essere trattato nell'impianto è pari a 100 tonnellate/anno;

BIOREMEDIATION DI TERRE E SUOLI CONTAMINATI DA IDROCARBURI (R5)

- potranno essere avviati al trattamento (R5) unicamente i rifiuti con CER 17 05 04 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;
- il quantitativo di rifiuti con codice CER 170504 che può essere trattato nell'impianto è pari a 180 tonnellate/anno;
- lo stoccaggio e il trattamento dovranno avvenire in casse scarrabili telonate a tenuta stagna, posizionate sul piazzale con fondo impermeabile nella zona individuata in planimetria con la lettera "Z". Il numero massimo di casse contemporaneamente presenti potrà essere pari a tre, la capacità di trattamento è pari a 60 tonnellate per cassa all'anno;
- l'avvenuta bonifica delle terre deve essere dimostrata con le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica <2 mm, e debbono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, tabella 1 dell'allegato 5 titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/06, colonna A o B a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene utilizzato. Nel caso in cui la frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm sia significativa nel terreno da riutilizzare, ad integrazione dell'analisi chimica sulla frazione inferiore, deve essere effettuato per maggior cautela anche il test di cessione su tale frazione, da condursi in accordo alla norma UNI 10802. Per una definizione di significativo, si deve adottare come criterio generale di massima quello del 30%. In ogni caso, la percentuale suggerita può essere adeguata al contesto specifico in cui si va ad operare, facendo particolare riferimento alla distribuzione delle componenti granulometriche presenti nell'area dove andranno riutilizzati. Le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione devono essere quelle della tabella 2, allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06;
- le terre/suoli bonificati andranno preferibilmente utilizzati per il ripristino ambientale dei siti dove vi è stata asportazione dei suoli contaminati, dove non sia possibile, prima del loro riutilizzo, la granulometria e le caratteristiche agronomiche dovranno essere compatibili col sito ricevente;
- lo spessore delle terre/suoli all'interno degli scarrabili non deve essere maggiore di 50 cm. Se dovesse essere maggiore si dovrà garantire l'ossigenazione, l'umidità e la quantità di prodotto necessaria attraverso degli ugelli ogni 50 cm di spessore;
- il telo di copertura degli scarrabili deve essere in goretex per garantire l'ossigenazione o se di altro materiale dovrà essere posizionato in modo da garantire ossigenazione l'isolamento dagli agenti atmosferici;
- dovranno essere garantite misure giornaliere di umidità, ossigeno e temperatura;
- dovrà essere garantita la miscelazione di tutta la massa di suolo/terreno compresa quella intorno al perimetro interno dello scarrabile;
- restano sottoposti al regime normativo dei rifiuti i terreni decontaminati che, seppur possedendo le suddette caratteristiche, non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo ad un ciclo di riutilizzo entro 18 mesi dalla produzione; a tale fine il suddetto riutilizzo dovrà essere oggettivamente attestato e formalizzato con adeguata documentazione (es. fatturazioni di vendita, contratti di fornitura, etc.).

Modalità operative del trattamento

- dovranno essere predisposti idonei test di laboratorio finalizzati ad accertare l'effettiva trattabilità del rifiuto, nonché a definire i dosaggi di prodotti necessari;
- le operazioni di trattamento dovranno essere accompagnate dalle seguenti fasi documentali:
- predisposizione del "foglio di lavoro", firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
 1. numero del carico (o di più carichi);



81/99

5. ARIA

5.1 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA CSS

- L'impianto della potenza di 3 MW, deve essere alimentato esclusivamente da CSS (con PCI pari a 17.100 kJ/kg e conforme alle norme UNI EN 15359:2011);
- la capacità di trattamento autorizzata è pari a 3000 tonnellate/anno ovvero 9,7 tonnellate /giorno;
- devono essere rispettati i valori limite di emissione individuati nella tabella 1 sottostante:

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti emissivi autorizzati	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sostanza inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Normativa di riferimento	Prescrizioni
E ₁	Caldaie a gasolio Mod. E IX/230/50	/	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni, essendo la potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, ovvero impianti ad emissioni scarsamente rilevanti	allegato IV parte I della parte V del D. Lgs 152/06	<p>le tre caldaie modello E IX / 230/50 avendo sia caratteristiche tecniche e costruttive simili sia emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee ed essendo localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche, devono considerarsi come un unico impianto. Pertanto, deve essere disposto il convogliamento ad un solo punto di emissione (punto emissione E1). I valori limite di emissione, espressi concentrazione, devono essere riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto.</p> <p>Deve essere comunque rispettato quanto individuato alla voce PRESCRIZIONI.</p>
E ₂	Generatore diesel	/	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni, in quanto di emergenza	allegato III punto [4] della parte V del D.Lgs. 152/06	<p>Nell'esercizio del G.E. la ditta deve rispettare quanto segue:</p> <p>a) per i camini situati a distanza inferiore ai 10 metri da locali abitati, i loro sbocchi, ad andamento verticale, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo. Per distanza compresa tra i 10 metri e i 50 metri da aperture di locali abitati devono risultare a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Ove non sia possibile rispettare le distanze anzidette le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione onde evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura o, laddove più restrittivo, attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o alle eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;</p> <p>b) deve essere compilata, ogni qualvolta si utilizza il G. E., la scheda G.E. e tenuta a disposizione degli organi di controllo.</p>

						Deve essere comunque rispettato quanto individuato alla voce PRESCRIZIONI	
E₃	Forno	Devono essere rispettati i valori limite indicati nelle tabelle A.1., A.2., A.3., A.4., A.5., A.6				Deve essere rispettato quanto individuato alla voce PRESCRIZIONI.	
E₃	Scrubber	L'attivazione dei punti emissivi E ₃ e/o E ₄ deve essere annotato nel registro conforme agli schemi esemplificativi indicati nell'allegato VI della parte V del D. Lgs 152/06 vedi punto 15 alla voce PRESCRIZIONI					
E₄	Valvola di scoppio						
Punti emissivi autorizzati	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sostanza inquinante	Concentrazione mg/Nm ³			Normativa di riferimento	Prescrizioni
E₄	Sfiato Silos (convogliamento emissioni silos da 1 a 6, silos 8 e silos 9)	Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla Tab. D		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D dell'allegato I parte II della parte V del D.Lgs. 152/06.	Gli sfiati dei silos, avendo sia caratteristiche tecniche e costruttive simili sia emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee ed essendo localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche, devono considerarsi come un unico impianto. Pertanto, deve essere disposto il convogliamento ad un solo punto di emissione (punto emissione E ₄). Valori limite di emissione, espressi come concentrazione, devono essere riferiti al complesso di emissioni dell'impianto. Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
			Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³		
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm ³		
			Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm ³		
			Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm ³		
		Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm ³			
		Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h 150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h			allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.	
E₅	Cappe da operazioni di travaso e miscelazione dei composti	COV	50 espresso come mgC/Nm ³			D.G.R. Sardegna n. 9/42 del 23/02/2012	Le operazioni di travaso e miscelazione di composti contenenti C.O.V. devono avvenire in uno spazio ben definito dello stabilimento e,

	contenenti C.O.V.	Polveri totali	<p>50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h</p> <p>150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h</p>			allegato I parte II punto 5 della parte V del D.Lgs. 152/06.	le emissioni derivanti da tali operazioni, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento prima di essere inviate all'esterno. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI		
E ₆ , E ₇ , E ₈ , E ₉ , E ₁₀	Cappe laboratorio chimico	/	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni in quanto attività emissiva poco significativa.			lettera ii della parte I dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni in quanto attività emissiva poco significativa. Resta inteso che non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate così come individuate dall'allegato I parte I alla parte V del D. Lgs. 152/06. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI		
E ₁₁	Trattamento aria Impianto lavaggio imballaggi	Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di polvere di cui alla tabella B dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella B dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI		
			Classe I	1 g/h	0,2 mg/Nm ³				
			Classe II	5 g/h	1 mg/Nm ³				
			Classe III	25 g/h	5 mg/Nm ³				
			Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore di cui alla tabella C dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)			Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella C dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.
				Classe I	10 g/h			1 mg/Nm ³	
		Classe II		50 g/h	5 mg/Nm ³				
		Classe III		300 g/h	30 mg/Nm ³				
		Classe IV		2000 g/h	250 mg/Nm ³				
		Classe V	5000 g/h	500 mg/Nm ³					
		Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla Tab. D.		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.			

			Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³		
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm ³		
			Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm ³		
			Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm ³		
			Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm ³		
		Polveri totali	<p>50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h</p> <p>150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h</p>			<p>allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.</p>	
E ₁₂	Impianto trattamento rifiuti liquidi, (convogliamento emissioni silos 7, silos 10, VRM, SDF)	Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
			Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³		
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm ³		
			Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm ³		
			Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm ³		
			Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm ³		
	Polveri totali	<p>50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h</p> <p>150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h</p>			<p>allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.</p>		
E ₁₃	Impianto trattamento rifiuti liquidi, (convogliamento emissioni Filtro VPM e rompi sacchi)	Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)		Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento filtro a maniche. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.
			Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³		
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm ³		
			Classe	2000 g/h	150		

			III		mg/Nm ³		
			Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm ³		
			Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm ³		
		Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h 150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h			allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06	

Scheda - G. E. anno:

G.E. sigla	Emissione n. camino	Combustibile utilizzato	Quantità annua del combustibile utilizzato	Potenza termica	Potenza elettrica	Data funzionamento	Ore funzionamento	Firma responsabile

Forno punto di emissione E₁

A. valore limite di emissioni in atmosfera -

A.1. Valori limite di emissione medi giornalieri

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Tenore di ossigeno nei fumi	Normativa di riferimento
Polveri totali	10	11%	D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 1.
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10		
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	10		
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1		
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo, SO ₂	50		
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto, NO ₂	200		

A.2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³ 100% (A)	Concentrazione mg/Nm ³ 97% (B)	Tenore di ossigeno nei fumi	Normativa di riferimento
Polveri totali	30	10	11%	D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 2.
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10		

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HCl)mg/m ³	60	10	
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	4	2	
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo SO ₂	200	50	
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	400	200	

A.3. Metalli - Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

Inquinanti	Valori limite di emissione mg/Nm ³	Tenore di ossigeno nei fumi	Normativa di riferimento
a) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) b) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	0,05 in totale	11%	D.Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 3.
c) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05		
d) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) h) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) i) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) l) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) m) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) n) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	0,05 in totale		

A.4. Diossine e Furani (PCDD + PCDF) 0,1 ng/Nm³ tenore di ossigeno nei fumi 3% normativa di riferimento D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 4.

I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

I Valori limite di emissione medi delle Diossine e Furani sono ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore

A.5. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/Nm³

tenore di ossigeno nei fumi 3% normativa di riferimento D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo A punto 4. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antracene
- Dibenzo[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 -cd] pirene

I Valori limite di emissione medi degli Idrocarburi policiclici aromatici sono ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore.

A.6. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/m³ come valore medio giornaliero,

- 100 mg/ m³ come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm³.

- Tenore di ossigeno nei fumi 11% normativa di riferimento D. Lgs 133/2005 Allegato 1 paragrafo B.

PRESCRIZIONI


1. Nell'esercizio dell'impianto di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle materie prime nonché la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile;
2. prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, il titolare (che può dare incarico ad un soggetto abilitato) verifica che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore. L'esito dell'accertamento sarà fatto pervenire alla Provincia e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto;
3. l'impianto di coincenerimento deve essere progettato, costruito, equipaggiato e gestito in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti non pericolosi siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi. La misura della temperatura deve essere effettuata tramite una termocoppia posta nella parete del postcombustore;
4. l'impianto di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 - a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850 ° C;
 - b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto degli 850 ° C nel caso in cui il rifiuto contenga meno dell'uno per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, 1100 ° C se il rifiuto contenga oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro;

- c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi;
5. la ditta dovrà dotarsi dei seguenti registri che devono essere conformi agli schemi esemplificativi indicati nell'allegato VI della parte V del D. Lgs 152/06 relativi :
 - 5.1. ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7 il cui schema è indicato nell'appendice 1;
 - 5.2. ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento come prescritto nella parte VI della parte V del D. Lgs 152/06 il cui schema esemplificativo è indicato nell'appendice 2;
 - 5.3. ai periodi transitori relati all'avvio, all'arresto e all'emergenza secondo lo schema esemplificativo:

REGISTRO PERIODI TRANSITORI
 - 5.4. al riepilogo degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura come individuato nella parte VI della parte V del D. Lgs 152/06 il cui schema esemplificativo è indicato nell'appendice 3;
 - 5.5. all'archiviazione dei dati come individuato nella parte VI della parte V del D. Lgs 152/06 il cui schema esemplificativo è indicato nell'appendice 4;
 - 5.6. alla registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura;
 - 5.7. le periodiche operazioni di pulizia dei piazzali.
 6. Semestralmente tutti i risultati delle misurazioni, in continuo, devono essere presentati alla Provincia e all'ARPAS, in formato elettronico, in modo da consentire la verifica dell'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione;
 7. A seguito dell'entrata a regime del sistema di misurazione in continuo del punto emissivo E3 devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso:
 - 7.1. le concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl e HF. Qualora il gestore dimostri che le emissioni di HCl e HF non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo sono autorizzate l'effettuazione di misurazioni quadrimestrali per i suddetti inquinanti fermo restando che se le analisi dovessero dimostrare la necessità del controllo in continuo, il gestore dovrà installare nel più breve tempo possibile la strumentazione;
 - 7.2. durante il periodo della messa a punto del sistema di analisi in continuo, che non potrà superare sei mesi dalla messa a regime dell'impianto i parametri dovranno essere misurati ogni quindici giorni, con metodi UNICHIM, discontinui;
 - 7.3. devono essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
 - 7.4. deve essere misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas nel postcombustore; tale temperatura non deve essere inferiore ai 850° C;
 8. i risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B. del D. Lgs. 133/2005;
 9. il Gestore dovrà conservare le certificazioni analitiche relative ai controlli effettuati, e renderle disponibili alle autorità di controllo. Qualora risultino valori non conformi ai limiti autorizzativi, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione, mediante fax o posta elettronica certificata, alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS;
 10. se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore deve:
 - informare l'Arpas e la Provincia e deve entro le otto ore successive; quest'ultima può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto può continuare a bruciare rifiuti per più di quattro ore consecutive;
 - accertarsi che la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno sia inferiore a sessanta ore, come previsto all'art. 16 comma 3 del D. Lgs 133/05, riferite alla somma di tutti i parametri monitorati dal sistema di monitoraggio emissioni in continuo (SMEC);
 11. la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA Sardegna, competente per territorio. Salvo particolari caratteristiche tecniche dell'impianto, di cui il gestore dovrà dare evidenza, la messa a regime dell'impianto non potrà superare 3 mesi dalla data

di messa in esercizio. Dalla data di messa a regime dell'impianto, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi, dovranno essere effettuati i controlli analitici delle emissioni per ciascun punto di emissione attivato. Detti controlli devono essere concordati con l'ARPA Sardegna; Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla loro effettuazione, i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPA Sardegna competente per territorio. La campagna di monitoraggio deve essere concordata con l'ARPA Sardegna;

12. qualora durante la messa a regime dell'impianto si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, la ditta è tenuta a comunicarlo, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata a. r. o P.E.C., alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA Sardegna, nella quale devono essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la richiesta di proroga;
 - indicare il nuovo termine di messa a regime.La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
13. le analisi degli autocontrolli dovranno essere inviate ogni anno nello stesso periodo, in copia conforme all'originale, alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS - Dipartimento di Cagliari, e dovranno essere corredate da una relazione tecnica sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto firmata da tecnico abilitato. In detta relazione si dovranno descrivere gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate, nonché le modalità di prelievo e di analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo/campionamento. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata agli Enti di cui sopra, con un preavviso di almeno quindici giorni;
14. la corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'ARPAS. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno semestrale;
15. ogniqualvolta viene attivato il punto emissivo E₁, E₂, deve essere annotato nel registro indicato al punto 4.3. della presente **REGISTRO PERIODI TRANSITORI** ed informate immediatamente la Provincia e L'ARPAS;
16. nel caso in cui il gestore dello stabilimento utilizzi un dispositivo mobile di un altro gestore in modo non occasionale, tale attività deve essere ricompresa in quelle del gestore dello stabilimento che pertanto, deve darne comunicazione alla Provincia e all'ARPA Sardegna 60 (sessanta) giorni prima del suo utilizzo. La Provincia, aggiornerà le prescrizioni, integrandole, a cui il gestore dello stabilimento dovrà uniformarsi prima dell'inizio dell'attività del dispositivo mobile;
17. i valori di emissione espressi come concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più grave;
18. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
19. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita targhetta inamovibile, riportante la sigla del camino stesso;
20. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Laddove non fosse possibile il rispetto della prescrizione, il posizionamento del foro di prelievo deve essere concordato con il Dipartimento Provinciale dell'ARPA Sardegna. Per l'accesso ai punti di prelievo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre. Tale adeguamento dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
21. per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi si devono utilizzare i metodi di misura (UNI EN 13284-1:2003 per polveri, UNI EN 13526:2002 per Carbonio Organico Totale). I metodi di analisi prescritti per gli impianti restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di tabella 5 deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. Metodi diversi di campionamento ed analisi che la Ditta intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati con il locale Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sardegna;
22. tutti i combustibili utilizzati negli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
23. tutti gli impianti e macchinari/apparecchiature presenti nello stabilimento devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle schede tecniche di manutenzione del costruttore;



93/99

24. devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. Le emissioni fuggitive che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile;
25. le emissioni diffuse negli ambienti confinati, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. I sistemi di abbattimento devono soddisfare le migliori tecnologie disponibili e rispettare le norme tecniche di settore vigenti nonché, garantire il rispetto dei valori limite di cui sopra. La eventuale reimmissione nell'ambiente di lavoro dell'aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione, è subordinata alla verifica di rispondenza alle norme di igiene e sicurezza del lavoro delle macchine utilizzate nonché delle strutture realizzate, eseguite dal Servizio SPRESAL dell'ASL n. 8;
26. le emissioni diffuse negli ambienti non confinati, devono essere contenute quanto più possibile. Qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V parte I e II alla parte quinta del D. Lgs.152/2006. Ove non sia possibile tecnicamente applicare le disposizioni di cui sopra, le emissioni dovute allo stoccaggio, movimentazione trasporto, pneumatico di materie prime solide/liquide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide, devono essere contenute per quanto possibile;
27. il dosaggio degli additivi deve sempre avvenire mediante un sistema automatico;
28. fase di Triturazione/scarico nei container: la ditta dovrà provvedere all'incapsulamento per assicurare il contenimento delle polveri sia nella fase di carico, sia in quella di scarico;
29. la movimentazione dei materiali posti nelle aree destinate allo stoccaggio dovrà essere eseguita adottando provvedimenti atti a contenere la produzione di polvere e a impedirne la diffusione;
30. il gestore deve provvedere all'umidificazione dalla parte dei cumuli, laddove necessario, onde evitare il trascinarsi dei materiali fini da parte del vento;
31. le zone dei piazzali non pavimentati interessate dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito saranno dotate di apposito impianto di umidificazione che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti;
32. nel caso di piazzali pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza almeno settimanale. L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento. Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione;
33. prima dell'uscita dall'impianto, i mezzi addetti al trasporto rifiuti, qualora ve ne sia la necessità, dovranno essere bonificati al fine di evitare il trascinarsi all'esterno di materiale inquinante e il conseguente imbrattamento della viabilità. Tale bonifica dovrà avvenire in area pavimentata con sistema di raccolta dei reflui.
34. il gestore dell'impianto deve adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, in particolare nelle fasi di stoccaggio e movimentazione delle materie prime e dei rifiuti, che permetta di minimizzare e mantenere contenute le emissioni diffuse e odorigene; qualora si verificassero fenomeni rilevanti di emissione di odori dall'impianto deve essere valutata la possibilità di adottare eventuali ulteriori sistemi di contenimento e/o abbattimento;
35. dovranno essere garantiti un corretto controllo operativo e una costante manutenzione dei sistemi di trattamento degli effluenti gassosi;
36. i rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri devono essere al più presto ricoperti con materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche;
37. qualora vi siano cassoni in attesa di smaltimento esterno, questi devono essere coperti in modo da ridurre le eventuali emissioni odorigene;
38. dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione, una verifica dei componenti esistenti ed adottate le tecniche idonee a ridurre le emissioni fuggitive dai componenti impiantistici (tenuta di valvole pompe e compressori ecc.);
39. per il punto di emissione E2, relativo al generatore di corrente alimentato a gasolio con potenza <1MW, la Società dovrà comunicare l'eventuale sua dismissione;
40. per quanto concerne la qualità dell'aria ambiente, si dovrà garantire il rispetto dei valori soglia di cui al D.Lgs. 155/10 per gli inquinanti più significativi che caratterizzano le emissioni.

6. ACQUE

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

acque meteoriche di prima pioggia:

- immissione in pubblica fognatura, delle acque reflue trattate, tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
- corretta manutenzione dell'impianto di trattamento, avendo premura di rimuovere eventuali detriti presenti e qualunque altro materiale grossolano rinvenuto;
- invio ad Abbanoa ed ARPAS con cadenza trimestrale, di referto analitico relativo a un campione medio composito rappresentativo dello scarico. I parametri da analizzare sono quelli di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 42 della Tabella 3, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- l'impianto di disoleazione deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti; per tali casi il gestore dovrà dare evidenza della gestione del refluo non perfettamente trattato;

acque reflue derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti:

- l'immissione in pubblica fognatura è vincolata al rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06;
- a tal fine è necessario che il refluo sia stoccato in apposita vasca, o struttura similare, munita di punto prelievo campioni, e sottoposto ad analisi prima dell'immissione in fognatura. I parametri da analizzare sono gli stessi del punto precedente. Data la spiccata variabilità del refluo, sono inoltre da ricercare le sostanze inquinanti di cui, di volta in volta, si sospetta una significativa presenza;
- qualora i risultati dell'analisi mostrassero il superamento dei limiti di emissione, il refluo non può essere recapitato in fognatura e deve essere avviato a smaltimento come rifiuto;
- copia dei referti analitici relativi ad ogni singolo scarico deve essere inviata semestralmente ad Abbanoa s.p.a..
- qualora in un semestre non venissero effettuati scarichi, ne deve essere data comunicazione al gestore. L'uscita della vasca di accumulo deve essere dotata di misuratore di portata. Lo strumento, il cui modello deve essere concordato preventivamente con Abbanoa, deve essere munito di totalizzatore e alimentazione autonoma; le misurazioni dovranno essere registrate giornalmente nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati. Il gestore è tenuto a istituire un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita.
- i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto. Non è consentita la diluizione;
- le condotte di scarico devono essere dotate di idonei pozzetti di ispezione/campionamento prima della immissione nel ricettore finale e tali pozzetti devono essere sempre resi accessibili alle autorità di controllo, opportunamente indicati da apposita segnaletica e mantenuti in perfetto stato di funzionalità e pulizia. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui;
- il contenuto dei pozzetti di raccolta, a seguito della pulizia e manutenzione degli stessi, deve essere gestito come rifiuto;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- le acque reflue originate dalla attività di bonifica degli automezzi di conferimento, da effettuarsi in apposita piazzola di lavaggio, dovranno essere convogliate nell'esistente scarico o, in alternativa, accumulate in apposita vasca a svuotamento periodico e gestite in ottemperanza alla vigente disciplina in materia di gestione rifiuti;

Lo scarico è inoltre vincolato al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- impegno a comunicare entro 12 ore dall'avvenimento (ad Abbanoa, all'ARPAS ed alla Provincia di Cagliari) qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico;
- rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla Disciplina Regionale degli Scarichi (D.G.R. 69/25 del 2008) e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;



95/99

- l'acqua di condensa proveniente dallo sterilizzatore dovrà essere collettata senza soluzione di continuità allo scarico finale in pubblica fognatura; nel caso in cui la società non provveda al collegamento diretto allo scarico in fognatura, i reflui prodotti dall'attività dovranno essere stoccati in idonei contenitori non disperdenti e smaltiti come rifiuti liquidi CER 191212;
- il refluo proveniente dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi non utilizzabile all'interno dello stabilimento dovrà essere collettato senza soluzione di continuità allo scarico finale in pubblica fognatura; nel caso in cui la società non provveda al collegamento diretto allo scarico in fognatura tali acque devono essere gestite come rifiuti;
- le acque destinate al riutilizzo interno al ciclo produttivo non devono in alcuna maniera essere riutilizzate e/o scaricate anche in ambiente. Le restanti porzioni di refluo possono essere scaricate nella pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti;
- l'inosservanza delle prescrizioni dettate obbliga il Gestore a porre in essere le opportune azioni di autotutela consentitegli dalle vigenti norme e a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- è vietato lo smaltimento in fognatura di qualsiasi tipologia di rifiuto ivi compresi quelli derivanti da eventuali lavorazioni svolte durante le normali attività e/o dai processi di trattamento delle acque reflue;
- per quanto concerne il consumo delle risorse idriche, dovrà essere installato un contatore per la misurazione dei consumi di acqua proveniente da acquedotto e utilizzata nella fase di lavaggio dei fusti e contenitori ed un ulteriore contatore per la misurazione dei consumi di acqua di raffreddamento utilizzata nel forno a CSS;
- per poter valutare il flusso di reflui dallo scrubber all'impianto di trattamento liquidi e delle acque di recupero dalla vasca del chiarificato allo scrubber, (al fine di poter quantificare i flussi di recupero in conto proprio dei reflui e quelli dei rifiuti), dovranno essere installati due contatori fiscali, uno in ingresso al trattamento rifiuti liquidi e uno in uscita di chiarificato.

7. SUOLO

- devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne;
- deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.
- la capacità massima autorizzata per le aree di stoccaggio non deve mai essere superata.

8. RUMORE

- l'impianto deve rispettare i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998. Devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- il gestore dovrà provvedere all'effettuazione di apposite rilevazioni fonometriche al perimetro dell'impianto ed altri eventuali punti da concordare con il Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora sopra riportati. Tali rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite secondo la L. 447/95 ed i suoi decreti attuativi ed in riferimento ai parametri contenuti nel D.Lgs 194/2005;

- qualora si intenda realizzare ulteriori modifiche o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; una volta realizzati le modifiche e gli interventi previsti dovrà essere effettuata una nuova campagna di rilievi acustici al perimetro dell'impianto al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora;
- al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dall'impianto il gestore è tenuto a verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario;
- dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico per la verifica del rispetto dei limiti di legge a seguito dell'entrata in esercizio delle nuove attività.

9. ULTERIORI PRESCRIZIONI


- ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 29-nonies, comma 1 del predetto decreto legislativo;
- ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 29-decies, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

10. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E RIPRISTINO AMBIENTALE

Occorre considerare gli aspetti legati alla futura dismissione dell'impianto, predisponendo un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area.

- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
- la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto previsto all'art. 6 punto f) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;
- lo svincolo della garanzia fidejussoria è effettuato unicamente previa verifica dell'avvenuto ripristino ambientale del sito effettuata dal Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il gestore deve predisporre il piano di ripristino ambientale contenente un programma di smantellamento dell'impianto e di caratterizzazione del suolo, da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Tale piano deve essere inviato in forma scritta alla Provincia ed all'ARPAS per approvazione.



97/99

11. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Come riportato dalla documentazione presentata dal gestore, lo stabilimento ha ottenuto la seguente certificazione:

- UNI EN ISO 14001:2004 (Rispetto ambientale); emessa in data 24/07/2008 e con scadenza 29/06/2014;
- la validità del certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione Ambientale con periodicità triennale.

12. GESTIONE DEGLI EVENTI ANOMALI ED INCIDENTALI

Il gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. Art. 29-decies comma 3 c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite siano superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'ARPAS.

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

Il gestore deve inoltre mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo, anomalie sui sistemi di controllo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

13. COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

È auspicabile la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

14. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il gestore è tenuto a rielaborare il Piano di Monitoraggio e controllo entro sei mesi, in ragione delle modifiche sostanziali apportate al complesso IPPC, il quale dovrà essere sottoposto alla verifica e conseguente approvazione dell'ARPAS.

Cagliari, 26/02/2014

Il Responsabile del Procedimento


(Funz. Ing. Maria Antonietta Badas)

